

**Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.**

**Capo II**

*Città metropolitane e comunità montane*

**Art. 9**

*(Città metropolitane)*

**1.** Con legge regionale possono istituirsi città metropolitane nelle zone comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e altri eventuali Comuni territorialmente contigui i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, a condizione che la popolazione risultante non sia inferiore a 200.000 abitanti.

**2.** I Comuni che non rientrano nella città metropolitana continuano a costituire la originaria provincia di cui facevano parte a condizione che la circoscrizione provinciale risultante dalla modifica derivante dall'istituzione della città metropolitana possieda i presupposti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). In mancanza di tali presupposti, i Comuni che non rientrano nella città metropolitana sono aggregati ad altra provincia esistente; qualora tale aggregazione non fosse possibile per mancanza di continuità territoriale, i consigli comunali di detti Comuni deliberano a maggioranza dei due terzi dei propri componenti la partecipazione o meno alla città metropolitana. In caso negativo, non si fa seguito al procedimento per l'istituzione della città metropolitana.

**3.** L'iniziativa spetta al Comune capoluogo d'intesa con gli altri eventuali Comuni interessati attraverso una formale e unitaria proposta, approvata da tutti i consigli comunali a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, che contenga:

**a)** la delimitazione territoriale e la denominazione della città metropolitana;

**b)** l'ipotesi di riparto delle funzioni tra la città metropolitana e i Comuni in essa compresi;

**c)** l'ipotesi di eventuale revisione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.

**4.** Entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta, la Giunta regionale presenta un apposito disegno di legge avente per oggetto l'istituzione della città metropolitana. La consultazione delle popolazioni interessate è effettuata secondo le norme previste dalla legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia.

**5.** L'approvazione della legge istitutiva di una città metropolitana comporta la contestuale modificazione delle circoscrizioni provinciali e comunali interessate, nonché la successione della città metropolitana alla provincia.

**6.** La legge istitutiva della città metropolitana prevede le modalità di successione nei rapporti giuridici e patrimoniali tra gli enti locali interessati, nonché norme transitorie per la completa attivazione del nuovo ente locale, ivi comprese le procedure per l'elezione dei nuovi organi di governo.

**7.** Per gli organi, le elezioni e il funzionamento delle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le norme per i Comuni.

**8.** Per lo svolgimento dei servizi di competenza statale si applica la normativa statale vigente.

**9.** Con riguardo alla popolazione e al territorio, spettano alla città metropolitana le funzioni della Provincia, nonché le funzioni in materia di:

**a)** pianificazione territoriale generale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;

**b)** strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali;

**c)** promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

**10.** La legge istitutiva della città metropolitana può prevedere, tenuto conto dell'ipotesi di riparto di cui al comma 3, lettera b), il conferimento di ulteriori funzioni al nuovo ente locale.

## **Art. 10**

### *(Comunità montane)(1)(2)*

**1.** Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.

**2.** Le comunità montane sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.

**3.** Le comunità montane esercitano funzioni amministrative nei seguenti settori:

**a)** difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;

**b)** foreste;

**c)** agricoltura;

**d)** risparmio energetico e riscaldamento;

**e)** turismo;

**f)** commercio.

**4.** Le comunità montane, inoltre:

**a)** esercitano le ulteriori funzioni amministrative conferite dalla legge;

**b)** esercitano le funzioni amministrative conferite dai Comuni e dalla Provincia;

**c)** provvedono alla gestione dei servizi delegata dai Comuni;

**d)** attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea.

**5.** Le comunità montane elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane e coordinano la loro attuazione.

**6.** La legge regionale stabilisce la delimitazione territoriale e i principi

dell'ordinamento delle comunità montane e definisce le funzioni esercitate dagli enti locali operanti nel territorio montano.

**7.** Per quanto non disciplinato dalla legge, trovano applicazione nei confronti delle comunità montane le disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7, L. R. 33/2015